

(N. 2708)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MORINO, PELIZZO, SPEZZANO, PEZZINI, ZONCA, ZANE, MORETTI, VECELLIO, LOMBARDI, VALSECCHI Pasquale, DARÈ, BERMANI, POÈT, CASSINI, BERNARDI, ASARO, GIANCANE, GIORGETTI, SALERNI, SELLITTI, CANZIANI, GIORGI, ACTIS PERINETTI, GARAVELLI, SPIGAROLI, ROSATI, SANTARELLI, MASCIALE, GRIMALDI e PICARDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1968

Norme abrogative al testo unico della legge sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modifiche alla legge 2 agosto 1967, n. 799, sulla uccellazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge che viene sottoposto alla vostra attenzione richiama il precedente testo unico della legge sulla caccia del 5 giugno 1939, n. 1016, e le successive modifiche contenute nella legge stralcio del 2 agosto 1967, n. 799, per quanto concerne l'uccellazione e vuole rappresentare un modesto contributo alla risoluzione di un problema che interessa in modo particolare un importante settore venatorio: quello degli uccellatori.

Si vuole illustrare, per evidenziare, l'ordine del giorno presentato in sede di 8ª Commissione — ed accettato dal Governo — in merito alla nomina di una Commissione da parte del Ministero agricoltura e foreste per riesaminare tale problema.

L'ordine del giorno di cui è caso fu dettato da serene valutazioni maturate dalla esperienza, dalla insufficiente discussione sulla materia e, lo si dica con franchezza, purtroppo, anche, dalla non completa conoscenza sull'esercizio dell'aucupio non disgiunta

dalla premura con cui si volle che la legge venisse approvata prima della imminente apertura dell'annata venatoria 1967-68; così da determinare che tale forma di sport venatorio venisse autorizzato fino al 31 marzo 1969 e non oltre.

Da ricordare poi che il testo della legge, in merito alla uccellazione, dalla Camera pervenuto al Senato, era la fedele espressione di un accordo fra le varie associazioni venatorie, dalla Federazione della caccia, all'Associazione degli uccellinai e degli uccellatori e soprattutto, con il preciso assenso, della Unione delle provincie d'Italia. In tale testo non si faceva cenno ad alcun divieto dell'uccellazione che, inopinatamente e senza valida giustificazione, venne introdotto in quello frettolosamente emendato dal Senato.

Stando così le cose e le sollecitazioni pervenute da ogni parte perchè l'aucupio non venga soppresso, il pronunciamento di assemblee tenutesi nelle varie regioni dell'Italia settentrionale e centro-meridionale con

ordini del giorno contrari all'abolizione di tale forma venatoria, non ultime le conclusioni deliberate dal Centro regione studi e coordinamento delle attività venatorie delle province lombarde — cui hanno preso parte tutti i rappresentanti delle altre regioni italiane interessate dopo approfondito esame della situazione sulle ormai secolari esperienze da parte di tecnici ed appassionati — hanno suggerita la doverosa opportunità, nell'interesse di molteplici categorie, di aggiungere nuovi elementi di merito per modificare la legge in materia.

La posizione geografica che fa della nostra penisola e delle isole un tangenziale punto di transito delle correnti migratorie, ha fatto sì che la caccia si sia sempre alimentata in grandissima prevalenza di tali flussi migratori, attingendovi — specie nella stagione autunnale — la consueta piccola selvaggina.

È questa una irreversibile situazione naturale che potrà essere contenuta per la doverosa tutela e conservazione delle specie alate, ma che è vano pensare di poter sovvertire o, peggio, sopprimere totalmente; tanto più che, nelle attuali condizioni ambientali e faunistiche, non esistono oggi in Italia concrete speranze di mettere a disposizione del numero sempre crescente dei cacciatori adeguati quantitativi di selvaggina stanziale.

D'altronde, l'uccellazione, assai ridotta come oggi si manifesta nel numero dei suoi impianti e circoscritta in angusti termini da severe norme legislative, rappresenta ormai uno sport di proporzioni assai limitate e modeste, tali comunque da non destare preoccupazioni per la conservazione delle specie che la interessano, anche perchè la quantità delle prede è molto modesta, assai più di quanto non si creda da chi non conosce a fondo tale ambiente o si voglia rappresentare da parte di Enti zoofili.

Per contro, assai gravi e numerose sono le conseguenze che deriverebbero dalla indiscriminata abolizione dell'aucupio.

La scomparsa dell'uccellazione, innanzitutto, provocherebbe a sua volta la fine della piccola caccia alla minuta selvaggina migratoria a causa del venir meno del mezzo es-

senziale di cui quest'ultima necessita per potersi esplicare con un minimo di concrete possibilità venatorie: i richiami vivi divenuti insostituibili dopo che sono stati saggiamente vietati i richiami acustici a funzionamento elettromagnetico.

Si verificherebbe, pertanto, da una parte la scomparsa della piccola caccia senza dare dall'altra — come valida contropartita — la possibilità ai liberi cacciatori meno abbienti di volgersi alla selvaggina stanziale che diventa ogni giorno sempre più rara, costosa ed introvabile.

La contrazione della caccia col fucile alla minuta selvaggina migratoria verrebbe a determinare, inoltre, un inevitabile squilibrio a danno della già tanto congestionata caccia alla selvaggina stanziale, essendo ineluttabile che la maggior parte di coloro, e sono tanti, che saranno costretti a mutare genere di caccia, si orienteranno verso la selvaggina stanziale.

Danno altrettanto irrimediabile verrebbe inferto alla conservazione del verde e del paesaggio, in quanto i magnifici roccoli che adornano i colli di alcune nostre zone prealpine e che ne caratterizzano l'aspetto (tipici quelli del Bergamasco, del Bresciano, di alcune parti del Varesotto, del Comasco e del Friuli) verrebbero inevitabilmente ad essere abbandonati data la loro costosa manutenzione, sopportata soltanto in vista del loro esercizio venatorio.

L'abbandono e la conseguente inevitabile distruzione di tali magnifici e caratteristici impianti arborei che si sposano alla tradizione paesaggistica di alcune nostre località, costituirebbe quindi un crimine proprio contro quella natura la cui tutela attualmente da ogni parte s'invoca dalle élites culturali con piena rispondenza nella coscienza di tutta la Nazione, come l'enorme successo delle Mostre « Italia da salvare » di Milano e di Roma ha dimostrato.

Scomparirebbe poi l'artigianato connesso all'uccellazione, ancora florido in molte zone delle Alpi, delle Prealpi, dell'Appennino e del Preappennino dove si fabbricano gabbie, si allevano e si chiudono richiami e vengono preparati innumerevoli tipi di accessori in-

dispensabili per esercitare l'aucupio. Ma essenziale sarebbe soprattutto il danno che ne deriverebbe alle industrie delle armi da fuoco, di cartucce, polveri da sparo, piombo da caccia, dei mangimi così largamente oggi prodotti da tanti industriali per alimentare i richiami canori, ed infine al commercio dei richiami stessi e di tutti gli altri utensili connessi alla piccola caccia; altro gravissimo colpo verrebbe inferto al turismo interno, largamente incrementato — come è noto — dalle fiere o sagre degli uccelli tra le quali basterà qui citare, nella impossibilità di elencarle tutte, quelle di Almenno San Salvatore (Bergamo), Brisighella (Ravenna), Cantello (Varese), Canzo (Como), Cecina (Livorno), Cisano Veronese (Verona), Crespina (Pisa), Diano Marina (Savona), Fano (Pesaro), Firenze, Gorizia, Gussago (Brescia), Jesi (Ancona), Livorno, Massa Carrara, Montebelluna (Treviso), Osimo (Ancona), Sacile (Pordenone), Sarnico (Bergamo), San Daniele del Friuli (Udine), Seveso (Milano), Terranova Bracciolini (Arezzo), Tricesimo (Udine), Vittorio Veneto (Trento).

Infine, ultima ma non per questo meno importante conseguenza, con la scomparsa dell'uccellazione verrebbe meno l'unico valido ausilio alle ricerche scientifiche ed agli studi sul grandioso fenomeno, ancora oscuro all'umana speculazione, della migrazione degli uccelli che si cerca di chiarire attraverso le campagne di inanellamento regolate e controllate — come è noto — dal Laboratorio di zoologia applicata alla caccia della Università di Bologna con lodevole alacrità di opere.

Il dire che in Italia si catturano milioni o meglio decine di milioni di uccelli, è cosa talmente assurda che, se vera, starebbe anzi a dimostrare che in natura esistono in quantità tanto enorme da non potersi nemmeno valutare, come l'acqua del mare che la si può deviare all'infinito senza modificarne il livello.

Mai abbastanza sarà confutato questo infondato e contraddittorio punto di vista, che sta alla base di tutta la campagna denigratoria dell'uccellazione e della caccia alla minuta selvaggina di passo.

Fedeli statistiche delle catture che risalgono anche fino al '700 stanno a dimostrare irrefutabilmente che oggigiorno si catturano le stesse quantità e qualità di un tempo e che, in specie, l'uccellazione si limita a prelevare in minima parte il frutto annuale della massa di uccelli migranti che come tale non costituisce — come si usa dire — un bene comune del nostro territorio, e che si limita a sorvolare nella migrazione dai Paesi freddi ai caldi, e viceversa.

Non va dimenticato, poi, che strettamente connessa all'uccellazione ed alla piccola caccia v'è tutta una vasta gamma di valori più squisitamente umani e sociali che gravitano nella sfera del cosiddetto « tempo libero ». Infatti, con la progressiva riduzione del tempo lavorativo e con l'avvento della « settimana corta », la piccola caccia ha assunto un particolare valore dal punto di vista sociale in quanto essa dà la possibilità anche ai meno abbienti di trascorrere salutari giornate all'aria libera, in aperta campagna, senza sostenere gravi spese, permettendo a costoro di distrarsi e di riattingere energie per il lavoro stando lontano da pasatempi poco salutari o dispendiosi.

E ciò è comprovato dal fatto che degli oltre 600 mila associati alla Federazione italiana della caccia la maggior parte è dedita appunto alla piccola caccia, alla quale deve la possibilità di più frequenti incontri ritempratori con la natura, tanto necessari al giorno d'oggi.

Ora, con la fine della piccola caccia alla minuta selvaggina migratoria, a cui si dedica — ripetiamo — quasi esclusivamente la parte meno abbiente della massa venatoria italiana, il danno maggiore verrebbe proprio a riversarsi sui diseredati, in quanto proprio a costoro verrebbe tolta la possibilità di trascorrere liettamente in piccoli capanni temporanei, il tempo libero dei giorni di festa, in salute di spirito e di corpo.

Ed ove tali considerazioni non bastassero un'altra argomentazione di importanza fondamentale va tenuta presente: questi tipi di caccia a fermo rappresentano un notevole mezzo di educazione venatoria.

Infatti, è innegabile che proprio nei capanni i giovani apprendono le prime nozio-

ni dell'arte venatoria, sia quelle di carattere tecnico-cinegetico propriamente detto sia quelle riguardanti la prevenzione degli infortuni, disgrazie ed incidenti di caccia.

Senza dire che questi piccoli ridotti di caccia, oltre che ai giovani, sono utili ed indispensabili anche ai vecchi, in quanto proprio le persone anziane nelle quali l'età non riesce tuttavia ad estinguere la fiamma della passione venatoria, possono ancora trascorrere liete ore di caccia grazie proprio al capanno ed alla piccola caccia. Lo stesso dicasi per i minorati e gli infortunati sul lavoro ai quali, purtroppo, in molte circo-

stanze è vietato di poter ancora esercitare la caccia « vagantina ».

Quanto sopra premesso, sia per la costituzione di una Commissione ministeriale per le modifiche al testo unico della legge sulla caccia prevista entro il mese di ottobre dell'anno 1968 che per la Commissione che dovrà essere pure nominata per la revisione della drastica decisione presa in merito all'uccellazione, i proponenti, per questi motivi, in attesa dell'evolversi degli eventi sopraindicati, chiedono al Parlamento di approvare sollecitamente il presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il terzo e quarto comma dell'articolo 8 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche sino alla legge 2 agosto 1967, n. 799, sono abrogati.